

Contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti (Amministrativi e Tecnici)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: InnovAction Insurance & Wholesale Brokers Srl

Prodotto: RC Patrimoniale colpa grave_ 05.2020

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: II° versione

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 28.05.2020

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. È soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 201.412.500,00, ed è interamente capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 23.686.189,54 e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 169.168.344,09. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 714%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 5.921.547,39 e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 165.615.415,66. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su www.lloydsbrussels.com/about/lloyds-brussels-hub/.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni vengono riportate di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie:

Se non espressamente escluse, si intendono operanti anche le seguenti garanzie:

- ✓ Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi
- ✓ Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale

- ✓ Perdite Patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'attività di tutela dei dati personali
- ✓ Attività di levata protesti
- ✓ Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di affidamento dei contratti sotto soglia
- ✓ Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
- ✓ Continuità di Copertura (Continuous Cover)
- ✓ Vincolo di solidarietà esteso
- ✓ Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Legali
- ✓ Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

È possibile personalizzare la copertura assicurativa attivando, previa richiesta dell'Assicurato ed accettazione da parte dell'Assicuratore le condizioni Speciali.

Si intendono operanti solo le estensioni espressamente richiamate nella Scheda di Copertura; ove non diversamente indicato, ogni estensione è prestata con il limite di indennizzo, franchigia o scoperto indicati nella Scheda di Copertura.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono disposizioni in tal senso

OPZIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Attività di rappresentanza presso altri Enti	L'Assicurazione è estesa alle attività di carattere collegiale e/o commissariale svolte dall'Assicurato in rappresentanza e/o in nome e per conto dell'Ente di appartenenza in altri organi collegiali
--	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Attività di commissione giudicatrice	La copertura è estesa alla responsabilità derivante dall'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi nello svolgimento delle procedure di gara, ai sensi dell'Art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., purchè in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
--------------------------------------	--



Che cosa NON è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni vengono riportate di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie:

Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> * Danni derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, derivanti da furto, rapina e incendio; * Attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Enti privati, salvo quanto previsto dall'Art. 9; * Atti Illeciti e/o Circostanze che risultino essere stati già conosciuti dall'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 14, oppure già da lui denunciati al precedente Assicuratore della R.C. Patrimoniale; * Investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti; * qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti nella stessa controversia; * attività svolte e Sinistri e/o Reclami che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti * Cyber - per richieste di risarcimento conseguenti a, o derivanti da attacchi cibernetici, dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, o da
-----------------------	---

malfunzionamento o violazione del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti

- * Sanzioni Internazionali - L'Assicuratore non sarà tenuto a fornire copertura, non saranno obbligati ad indennizzare alcun Sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente Contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale Sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.
- * scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili o militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali;
- * Reclami e/o Sinistri risalenti ad epoca anteriore alla data di Retroattività convenuta.
- * radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
- * presenza e per effetti di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto

La copertura non è operante, limitatamente alle attività tecniche:

- * qualora il Dipendente Tecnico responsabile del Danno non sia abilitato, o autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- * i lavori che vengono eseguiti da imprese di proprietà del Dipendente Tecnico preposto ai lavori o di cui sia socio a responsabilità illimitata od Amministratore;
- * danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- * danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- * responsabilità dell'Assicurato conseguenti alle attività attinenti i lavori di montaggio degli impianti specificatamente connessi alle attività industriali che si svolgono negli stabilimenti, con riferimento alla loro costruzione.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di limiti di indennizzo e franchigia per sinistro di seguito riepilogati per specifica attività:

GARANZIE SEMPRE OPERANTI	ATTIVITA' PROFESSIONALE	FRANCHIGIA E/O SCOPETO	LIMITE DI INDENNIZZO
	Continuità di copertura (Continuous Cover)	Scoperto del 20% con un minimo del 150% della franchigia più elevata	///
	Attività di affidamento dei contratti sotto soglia	///	Limite previsto dalla legge

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	Non vi sono disposizioni in tal senso
OPZIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	Non vi sono disposizioni in tal senso



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve inviare all'Assicuratore, direttamente o tramite il proprio Intermediario Assicurativo o tramite il Coverholder dei Lloyd's, comunicazione scritta entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di qualsiasi formale richiesta di risarcimento Danni o la notifica dell'atto interruttivo o l'azione di risarcimento Danno da parte del Terzo danneggiato; e qualsiasi Reclamo e/o Circostanza, fornendo tutte le informazioni necessarie ed assistenza per la corretta valutazione. L'Assicurato non ammetterà la propria responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratore. I legali scelti dall'Assicurato per la gestione del Sinistro e/o Reclamo dovranno essere preventivamente approvati dall'Assicuratore.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate.
	Gestione da parte di altre imprese: L'Assicuratore può avvalersi dell'assistenza di società terze per la gestione dei sinistri. In tal caso provvederà a comunicare prontamente, per il tramite del Broker e/o del Coverholder dei Lloyd's, i riferimenti ed i contatti di suddette società.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 c.c., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952 c.c., comma 3).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto prima della stipulazione di questo Contratto formano la base della presente Polizza e della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato entro 60 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttoria necessario.



Quando e come devo pagare?

Premio	A completamento di quanto descritto nel DIP Danni vengono riportate di seguito maggiori informazioni: ✓ Nel caso fosse stabilito tra le parti che il Premio sia calcolato sulla base di dati variabili e pertanto soggetto a regolazione, il tasso di regolazione verrà indicato
---------------	---

	<p>nella Scheda di Copertura. In tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza, l'Assicurato si impegna a fornire il dato consolidato ed il premio di regolazione verrà calcolato applicando il tasso di regolazione alla differenza tra i dati forniti. In caso di differenza negativa nulla sarà dovuto all'Assicurato ed il Premio indicato nella Scheda risulterà comunque acquisito dall'Assicuratore.</p> <p>✓ È possibile pagare il premio tramite bonifico bancario, assegno, o contanti per importi fino ad un massimo di Euro 750,00 (settecentocinquanta Euro) a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.</p>
Rimborso	Non vi sono disposizioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono disposizioni.
Risoluzione	<p>Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso da parte dell'Assicuratore, quest'ultimo restituirà entro 15 (quindici) giorni la parte di Premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione di recesso prede efficacia sino alla scadenza del Contratto di Assicurazione.</p> <p>Recesso dal contratto L'Assicuratore e il Contraente possono entrambi recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 30 (trenta) giorni computati dalla data di ricevimento della notifica</p> <p>Richiesta Fraudolenta Qualora l'Assicurato avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, egli decadrà dal diritto all'Indennizzo di cui alla presente Assicurazione.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

L'assicurazione è rivolta a:

- Amministratore: qualsiasi persona che sia stata, che si trovi e che sarà legata all'Ente Pubblico in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente stesso
- Dipendente: qualsiasi persona che sia stata, che si trovi e che sarà alle dirette dipendenze dell'Ente Pubblico e quindi sia a questo collegata da:
 - i. rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAL e non INAIL)
 - ii. rapporto di servizio, cioè il personale estraneo all'Ente Pubblico ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo dell'Ente Pubblico stesso
- Dipendente Legale: qualsiasi persona, regolarmente qualificata, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale, e che svolta le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o di servizio con l'Ente Pubblico
- Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, in qualità di Dipendente dell'Ente Pubblico, che:
 - i. Predisponga e sottoscriva il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione;
 - ii. Diriga, segua e/o sorvegli l'esecuzione dei lavori e/o esegua il collaudo statico dell'opera;
 - iii. Svolga attività di Responsabile Unico del Procedimento o di supporto al Responsabile Unico del

- Procedimento;
iv. Svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 21% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com o lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.